

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 30 dicembre 2008, n. 71

**Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Disposizioni per le comunità montane e le unioni di comuni.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 37/2008

1. L'articolo 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane), è sostituito dal seguente:

**“Art. 27**

Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano

1. In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, possono costituire una unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tutti i comuni della disciolta comunità montana dell'arcipelago toscano, ovvero un parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta Comunità montana ovvero almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza della popolazione complessiva.

2. Per la costituzione dell'unione di comuni di cui al comma 1 e la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta Comunità montana dell'arcipelago toscano si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le comunità montane disciolte, salvo quanto espressamente stabilito dal presente articolo.

3. Il termine del 31 ottobre 2008 previsto dall'articolo 14, comma 6, è stabilito al 31 gennaio 2009.

4. Il termine del 15 dicembre 2008 previsto dall'articolo 14, comma 7, è stabilito al 15 febbraio 2009.

5. Il termine del 31 gennaio 2009 previsto dall'articolo 14, comma 11, è stabilito al 15 marzo 2009.

6. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, ultimo periodo, e comma 8.

7. Le disposizioni della presente legge relative alla

successione e al subentro dell'unione di comuni nei rapporti e nelle funzioni della disciolta comunità montana si applicano se l'unione è costituita ai sensi del comma 1. In tal caso, fino a diversa determinazione assunta secondo la vigente legislazione regionale, le funzioni conferite o assegnate dalla Regione alla disciolta comunità montana sono svolte dall'unione su tutto il territorio della comunità montana medesima.

8. L'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r.40/2001. Se all'unione non partecipano tutti i comuni della disciolta comunità montana, detto livello ottimale può essere modificato, con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo che ad esso partecipino gli altri comuni.

9. L'unione assume la denominazione di comunità di arcipelago se ad essa partecipano tutti i comuni dell'Isola d'Elba e i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio. Alla comunità medesima non si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del d.lgs. 267/2000.”.

**Art. 2**

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 37/2008

1. La rubrica dell'articolo 25 della l.r. 37/2008 è sostituita dalla seguente: Incentivazione delle gestioni associate per gli anni 2008 e 2009.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 37/2008 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nell'anno 2009, a valere sulle risorse previste con legge di bilancio per l'attuazione della l.r. 40/2001, sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27. Il comma 1 del presente articolo si applica anche per il procedimento di incentivazione dell'anno 2009, in relazione alle gestioni associate che risultano incentivante nell'anno 2008 e in corso di svolgimento alla data stabilita nei provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001.”.

**Art. 3**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 30 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.12.2008.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 24 novembre 2008, n. 42

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 26 novembre 2008, n. 318

**Proponente:**

**Assessore** Agostino Fragai

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 17 dicembre 2008

**Approvata** in data 30 dicembre 2008

**Divenuta** legge regionale 52/2008 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, **n. 72**

**Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).**

Il Consiglio Regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 34/1994

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è aggiunto il seguente:

“8 bis. Ai membri del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 34/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 34/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al presidente può essere attribuita una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere attribuita un'indennità di funzione pari al 25 per cento di quella attribuita al presidente.”.

“3 ter. Le indennità attualmente percepite dai presidenti dei consorzi, dovranno essere adeguate solo se di importo superiore a quello stabilito al precedente comma.”.

Art. 3

Norme transitorie

1. Le commissioni provvisorie e i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/1994 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino allo svolgimento delle elezioni consortili.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si attuano a far data dal 1° gennaio 2009.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 30 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.12.2008.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 3 novembre 2008, n. 12

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 5 novembre 2008, n. 309

**Proponente:**

**Assessore** Marco Betti

**Assegnata** alle 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 17 dicembre 2008

**Approvata** in data 30 dicembre 2008

**Divenuta** legge regionale 53/2008 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, **n. 73**

**Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge: